



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO / CEL  
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

(ART. 20, comma 2, REGOLAMENTO ELETTORALE)

1. Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l'Università pone a disposizione dei candidati partecipanti alla competizione elettorale, eguali spazi all'interno delle singole strutture, per la pubblicazione tramite affissione di documentazione utile per lo svolgimento della propaganda elettorale, nel rispetto del principio della *par condicio* tra candidati.
2. L'assegnazione degli spazi e l'uso delle aule per le assemblee sono individuati dal Direttore del Dipartimento/Presidente della Scuola.
3. L'affissione di stampati, manifesti o di altra documentazione propagandistica deve essere effettuata esclusivamente negli spazi predisposti a tale scopo; è proibita l'affissione di documentazione elettorale al di fuori di tali spazi.
4. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su tutte le altre componenti strutturali o di arredo (porte, finestre, pavimenti, etc.) degli edifici universitari ed è vietata l'utilizzazione del sito web dell'Università per fini di propaganda elettorale.
5. L'allestimento di punti di informazione sui candidati e qualsiasi altra iniziativa di propaganda nei locali dell'Università devono essere preventivamente autorizzati dai Direttori dei Dipartimenti/Scuola delle rispettive sedi di competenza.
6. per l'utilizzo della posta elettronica si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal "Regolamento per l'accesso e l'utilizzo delle liste di distribuzione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro", emanato con D.R. n. 63 del 10.01.2020.
7. Tutte le attività di propaganda elettorale non sono ammesse oltre le ore 19.00.
8. Tutta la campagna elettorale dovrà svolgersi nel pieno rispetto della normativa anti Covid.

Nel giorno precedente il primo giorno di votazioni e per l'intera durata delle votazioni medesime vigono i divieti di cui all'art. 9 della legge 212/56. In tali giorni non saranno, quindi, consentiti: comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, affissione o distribuzione di documentazione propagandistica. Negli stessi giorni è vietata altresì ogni forma di propaganda elettorale, compresa la distribuzione di documenti tramite attività di volantaggio, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso dei seggi elettorali.

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Raffaele Guido Rodio